

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | FEBBRAIO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 9 GIUGNO 2022 N. 468

Deve pronunciarsi il non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990 nei confronti dell'imputata per mancanza di elementi idonei a sostenere la finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto in suo possesso. Premesso che l'onere della prova della finalità non personale della detenzione di droga grava sulla Pubblica Accusa, incombendo all'imputato soltanto l'allegazione di elementi favorevoli, le risultanze delle indagini depongono ragionevolmente per l'uso personale. Infatti, la tipologia dello stupefacente (hashish e marijuana - cd droghe leggere), il minimo quantitativo rinvenuto (pari al confezionamento di 13 dosi), le modalità di confezionamento, il luogo di detenzione (in casa propria all'interno di due pacchetti di sigarette), l'assenza di materiale per il confezionamento e di somme di denaro o telefoni cellulari e la mancata individuazione di eventuali acquirenti, sono tutti elementi sintomatici dell'uso personale.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 5 MAGGIO 2023 N. 631

Non costituisce reato di evasione per l'assenza di offensività concreta la condotta dell'imputata che, sottoposta agli arresti domiciliari, comunicava telefonicamente al 112 di essere uscita di casa per intollerabilità della convivenza con la persona che la ospitava e rimaneva nei pressi del domicilio coatto, recando con se con pochissimi effetti personali, in attesa dell'arrivo dei Carabinieri rendendosi disponibile ad essere condotta in carcere.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 15 DICEMBRE 2022 N. 1317

Non possono essere contestate le aggravanti dell'aver agito con destrezza e dell'aver approfittato dell'avanzata età della persona offesa nel caso in cui l'imputato abbia raccolto da terra e inserito all'interno di una busta, senza alcun gesto repentino, il portafogli perso da un novantenne, ormai allontanatosi del luogo del furto, qualche minuto prima. L'età avanzata della persona offesa, infatti, non era nota all'imputato quando pose in essere la condotta furtiva né tale condizione personale rileva effettivamente come circostanza agevolatrice dell'azione, in quanto lo smarrire il portafogli dopo averlo inavvertitamente fatto cadere a terra appare evento possibile a carico di chiunque e non collegato alle diminuite capacità personali di un soggetto anziano.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 10 NOVEMBRE 2023 N. 936

Nel reato di lesioni, l'aggravante dell'uso dell'arma impropria si comunica anche al concorrente che, seppure abbia agito senza l'utilizzo dell'arma impropria (nella specie il manico di una scopa), era consapevole dell'impiego dell'oggetto atto ad offendere da parte dell'altro concorrente e con la propria condotta agevolava l'azione di quest'ultimo. Invero, l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate dall'art. 118 c.p.. In conseguenza di quanto sopra, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'aggravante in questione - e, quindi, la procedibilità d'ufficio - solo in capo al soggetto che aveva agito con l'uso dell'arma impropria, mentre aveva dichiarato il non doversi procedere, per remissione di querela, nei confronti dell'altro concorrente.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 21 NOVEMBRE 2022 N. 1256

Se più condotte qualificabili ai sensi dell'art. 572 c.p. iniziano durante la relazione interpersonale fra i due protagonisti della vicenda, e quegli stessi protagonisti abbiano figli minori, un'identica serie di condotte realizzata dopo la loro separazione non sarà da rubricare come stalking, mantenendosi nell'alveo del precetto sanzionato dalla suddetta norma; ma se quelle stesse condotte iniziano in epoca successiva alla separazione, viene a mancare il presupposto stesso della convivenza e si tratterà dunque di atti persecutori allo stesso modo di quel che accadrebbe fra due persone che non abbiano mai convissuto. Ne segue che, nel caso di specie, in cui le condotte minacciose e maltrattanti, come dichiarato della parte offesa, si collocano unicamente dopo la separazione dei coniugi, gli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. assorbono i maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p..